



Ambiente e Energia

P.G. N.: 71732/2013

N. O.d.G.: 266/2013

Data Seduta Giunta : 29/03/2013

Data Seduta Consiglio : 20/05/2013

Richiesta IE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.

- Delibera di Consiglio -

Operatore Corrente : |

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale OdG n 392 del 27/12/1991 veniva approvato il "Nuovo Regolamento per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti rumorose fisse o correlate a servizi";

- con deliberazione consiliare OdG n 101/2002 è stato approvato il Regolamento di igiene per la tutela della salute e dell'ambiente che, alla sezione X "Prevenzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno ed abitativo", in particolare agli artt. 354/357/358, prevedeva disposizioni in materia;

- con deliberazione del Consiglio comunale OdG n 42 del 29/1/2010, PG n. 309447/2009, veniva approvata la classificazione acustica del territorio comunale in applicazione alla Direttiva della Regione Emilia-Romagna n. 2053/2001;

- con successivi atti ed, in particolare, la deliberazione della Giunta Prog. n 136 del 15/4/2002 PG n. 62905/2002, veniva approvato un Protocollo d'intesa tra Comune ed ARPA - Agenzia Regionale per la prevenzione ambientale in merito al rilascio di autorizzazioni amministrative per attività che possono provocare inquinamento acustico;

- con deliberazione di Giunta Prog. 9/2011 del 21/06/2011 PG n. 143680/2011 venivano approvati criteri e norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere manifestazioni temporanee su area pubblica promosse o approvate dall'amministrazione in deroga ai limiti acustici di zona;

Considerato:

- che l'art. 1, comma 4, del DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", stabilisce che le attività temporanee quali, ad esempio, i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbano essere autorizzate anche in deroga ai limiti acustici stabiliti dalla normativa nazionale, come recepiti nella classificazione acustica Comunale;

- che l'art. 4, comma 1 lettera g) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", affida alla competenza delle regioni la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni Comunali per lo svolgimento delle attività temporanee che impiegano macchinari o impianti rumorosi ;

- che la medesima legge affida ai comuni il compito di :

- adottare la classificazione acustica del territorio Comunale, individuando anche le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto - rif. art. 6, c. 1 lett. a); art. 4, c. 1 lett. a);
- adottare i regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico - rif. art. 6, c. 1 lett. e);
- rilasciare le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per lo svolgimento delle attività temporanee rumorose - rif. art. 6, c. 1 lett. h);

- che la L.R. 15/2001, al comma 1 dell'art. 11, prevede che "le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi" siano rilasciate dai Comuni, anche in deroga ai limiti di zona fissati dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale e che i Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici debbano garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal Sindaco ;

- che la Giunta regionale dell'Emilia Romagna, con delibera 21 gennaio 2002 n. 45, ha approvato una direttiva contenente criteri e indirizzi per lo svolgimento delle attività temporanee rumorose e per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti acustici di legge, stabilendo che i Comuni adottino il regolamento previsto dall'art. 6, c. 1, della legge 447/95 sulla base degli indirizzi definiti nella direttiva stessa ;

Ritenuto opportuno e necessario, per recepire le disposizioni di legge nazionali e regionali e per regolare l'intera materia in modo più strutturato ed organico rispetto ai diversi provvedimenti sopracitati, adottare, ai sensi dell'art. 6, c. 1 lett. e) della L. 447/95, uno specifico "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee", individuando, al contempo, le aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto previste dall'art. 4, c. 1 lett. a) della medesima legge;

Dato atto:

- che la proposta di Regolamento, in allegato, è stata redatta da un gruppo di lavoro coordinato dal Settore Ambiente ed Energia e costituito da tecnici appartenenti ai diversi servizi interessati dalla materia, più precisamente: la Polizia Municipale, i Settori Attività Produttive e Commercio, Salute Sport e Città Sana, Sistema Culturale e Giovani, nonché l'U.I. Sicurezza e Logistica, con il coinvolgimento del Settore Mobilità Sostenibile, del Settore Edilizia Pubblica e Manutenzione e del Settore Infrastrutture e Manutenzione;

- che gli indirizzi generali per la stesura del regolamento sono stati illustrati e discussi nella Conferenza dei Presidenti di Quartiere del 7/3/2013;

- che, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento

sul decentramento, i Quartieri hanno espresso parere positivo con osservazioni come descritte nell'allegato "osservazioni e controdeduzioni", fatta eccezione per il Consiglio del Quartiere Santo Stefano, che ha formulato parere contrario;

- che è pervenuto il parere di Arpa - Sez. Prov.le di Bologna acquisito con P.G. n. 106161/2013;

Visto il "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee" che recepisce le osservazioni pervenute e sopra descritte;

Vista la Legge 447/95 e relativi decreti applicativi;

Vista la L.R. 15/2001;

Vista la D.d.G.R. 45/2002;

Visto l'art.42 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto che, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L.n.174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Ambiente ed Energia e dal Responsabile del Settore Finanza e Bilancio;

Su proposta del Settore Ambiente ed Energia, congiuntamente al Dipartimento Riqualificazione Urbana e sentiti il Dipartimento Cultura e scuola - Settore Sistema Culturale e Giovani, il Dipartimento Economia e promozione della città - Settore Attività Produttive e Commercio, il Dipartimento Benessere di Comunità- Settore Salute Sport e Città Sana, nonché l'U.I. Sicurezza e Logistica e del Comando della Polizia Municipale;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA

1- di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee", allegato come parte integrante alla presente deliberazione, che entrerà in vigore ad esecutività del presente atto;

2- di abrogare:

- gli artt.5, 7, 8 e 9 del "Nuovo Regolamento per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti rumorose fisse o correlate a servizi" approvato con delibera consiliare OdG n 392 del 20.7.1992 - PG n. 59535/1992;

- l'art. 357 del "Regolamento di igiene per la tutela della salute e dell'ambiente" approvato con deliberazione consiliare OdG n 101/2002 PG n. 39451/2002; e quanto contenuto in altri atti e disposizioni non coerenti con il presente Regolamento,

3- di dare mandato alla Giunta di monitorare, nell'applicazione pratica, l'efficacia e l'adeguatezza della disciplina approvata, verificando, in particolare, che le disposizioni assunte consentano effettivamente di conseguire l'obiettivo di contemperare le esigenze lavorative e/o di svago con il diritto al riposo dei cittadini;

4- di dare altresì mandato alla Giunta , a seguito delle valutazioni scaturite dal monitoraggio suddetto:

- di apportare, con proprio atto motivato, eventuali modifiche alle quantità indicate nelle tabelle 1 e 2;
- di proporre al Consiglio Comunale, le modifiche al Regolamento ritenute necessarie.

5- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D Lgs 18.8.2000, n. 267.

Il Capo Dipartimento
Marika Milani



Il Direttore del Settore
Roberto Diolaiti



Documenti allegati (parte integrante):



All.%20Regolamento%20comunale%20per%20la%20disciplina%20delle%20attività%20rumorose%20temporanee[1].doc



osservazioni%20e%20controdeduzioni[1].doc

Documenti in atti :